



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Relazione al decreto delegato

“Disposizioni in materia di arbitrato commerciale internazionale”

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

il presente decreto in tema di arbitrato commerciale internazionale ha come obiettivo quello di adeguare il quadro normativo in vigore nella Repubblica di San Marino ai più moderni standard internazionali, in modo tale da far sì che, nell’ambito di contratti commerciali, le parti di contratti possano individuare la Repubblica di San Marino quale sede di possibili futuri arbitrati (al di là della nazionalità delle parti stesse e del luogo di esecuzione del contratto medesimo). Proprio nell’ottica di garantire una percezione di modernità della nuova legge in tema di arbitrato internazionale, il Decreto è largamente ispirato dalla c.d. “Legge Modello UNCITRAL sull’arbitrato commerciale internazionale” (redatta dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto del Commercio Internazionale nel 1985 e poi emendata nel 2006), circostanza che garantisce l’allineamento della normativa in esso contenuta con alcune tra le più avanzate leggi in materia di arbitrato adottate in diverse aree del mondo (la Legge Modello è stata adottata, tra gli altri, da Spagna, Germania, Hong Kong e Australia).

Non a caso, traendo ispirazione da una Legge Modello redatta in sede UNCITRAL, il Decreto va interpretato (art. 3) tenendo conto della sua origine internazionale e dell’esigenza di promuoverne l’uniformità dell’applicazione e il rispetto della buona fede. Per questo motivo, l’autorità giudiziaria potrà prendere in considerazione nelle proprie decisioni, e nella misura in cui ciò sia pertinente, la giurisprudenza straniera e altri strumenti internazionali pertinenti. Peraltro, in tema di interpretazione e applicazione delle convenzioni d’arbitrato, nonché di riconoscimento ed esecuzione dei lodi esteri, il Decreto si basa sul testo della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali internazionali, di cui la Repubblica di San Marino è già parte dal 17 maggio 1979 (art. 9 e artt. 46 ss.).

Quanto all’ambito di applicazione *ratione materiae* (art. 1), il Decreto si applica se almeno una delle parti di un arbitrato risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, oppure qualora debbano essere eseguite all'estero tutte o parte delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce (resta invece applicabile, agli arbitrati domestici, ossia quelli che non hanno le caratteristiche appena descritte, la Legge n. 34/1999). Il Decreto, poi, riguarda i soli arbitrati commerciali, ossia quelli che riguardano una controversia che ha un valore economico e non fa riferimento a diritti che non possono essere oggetto di composizione



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

tra le parti; tuttavia, il Decreto non si applica alle materie rientranti nella competenza della Corte per il trust ed i rapporti fiduciari.

Rientrano nell'ambito di applicazione *ratione temporis* del Decreto (art. 48) le procedure arbitrali iniziate a partire dalla sua entrata in vigore, fatto salvo il caso in cui le parti dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto delegato abbiano, nei suddetti contratti, optato espressamente per l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 34 del 1999. A dette parti è in ogni caso concessa la facoltà di optare, congiuntamente, per l'applicazione del Decreto.

Il Decreto si basa sul principio, ormai largamente diffuso su scala globale, del *favor* nei confronti dell'arbitrato internazionale. Ciò vuol dire che ogni qual volta sia presente una manifestazione di volontà, risultante da qualsiasi fonte scritta di prova (art. 8), in favore del ricorso all'arbitrato, è compito (anche) delle corti interne far sì che tale volontà sia realizzata. Per questo motivo, alle corti interne di volta in volta competenti (come stabilito dall'art. 7, che stabilisce le competenze del Commissario della Legge e della Corte d'appello in materia di arbitrato), si richiede (*ex art. 6*) di intervenire soltanto in presenza dei gravi motivi indicati nel Decreto stesso (si pensi, ad es., all'art. 9 in tema di manifesta invalidità/inefficacia della convenzione d'arbitrato), mentre – laddove l'intervento sia richiesto dalle parti, ad es. per consentire un efficace svolgimento della procedura – questo dovrà essere pronto ed efficace (si pensi, ad es., agli artt. 11 e 19 ss. in tema di misure cautelari). Proprio nell'ottica di un efficace svolgimento delle procedure arbitrali, il Decreto peraltro non esclude la contemporanea pendenza di procedimenti arbitrali e giudiziali in tema di validità della convenzione d'arbitrato.

In linea con la tendenza di *favor* di cui si è detto, ai sensi dell'art. 10 è possibile ricorrere all'arbitrato internazionale per qualsiasi controversia, a condizione che essa coinvolga un valore economico (fatta eccezione per la materia fiduciaria e del trust) e non riguardi diritti indisponibili delle parti.

Il tribunale arbitrale può, su istanza di parte, concedere provvedimenti cautelari che siano succintamente motivati in fatto e in diritto (art. 19 ss.) e, come già anticipato, l'autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino è tenuta, nei limiti della propria competenza, a riconoscere le misure arbitrali emesse da tribunali con sede nella Repubblica, così come da tribunali con sede all'estero (se la misura dovrà avere esecuzione nella Repubblica), così come, infine, da corti straniere in supporto di arbitrati internazionali.

Il Decreto, pur orientato a garantire alle parti la flessibilità che si addice alla gestione degli arbitrati, fornisce alcune puntuali indicazioni in merito alla procedura da seguire (si pensi alle disposizioni in tema di



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

composizione del tribunale arbitrale, art. 12 ss., sede della procedura, art. 31, inizio della procedura e prime memorie, artt. 32 e 34, lingua, art. 33, udienze, art. 35, contumacia, art. 36, esperti e prove, artt. 37 e 38, e decisione, art. 40 ss.). Nel corso dell'intera procedura il tribunale arbitrale sarà tenuto ad assicurare il rispetto del giusto processo (art. 29) e a motivare i propri provvedimenti. Salvo diversa ed espressa indicazione, il tribunale decide secondo diritto e, in mancanza di scelta delle parti, esso applica le norme di diritto che ritiene applicabili (art. 39).

Quanto ai motivi di impugnazione dei lodi emessi a San Marino (art. 45) e di rifiuto del riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali emessi all'estero (art. 47), essi si ispirano largamente al dettato dell'art. V della Convenzione di New York del 1958, concernono generalmente la legittimità dei provvedimenti e si pongono, quindi, in linea con la prassi largamente condivisa su scala internazionale. Non è previsto un appello nel merito dei provvedimenti arbitrali.

Il presente decreto delegato, ai sensi dell'art. 48, deve essere tradotto in lingua inglese e pubblicato sui siti istituzionali della Repubblica di San Marino.

Infine, nell'art. 49, è indicato che il decreto viene applicato alle procedure arbitrali iniziate a partire dalla sua entrata in vigore, fatto salvo il caso in cui le parti dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore abbiano, nei suddetti contratti, optato espressamente per l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 34/1999. A dette parti è in ogni caso concessa la facoltà di optare, congiuntamente, per l'applicazione del presente decreto delegato.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

nell'evidenziare come tale intervento normativo costituisca un'opportunità per la Repubblica di San Marino, confido che trovi favorevole accoglimento.


Il Segretario di Stato
Rossano Fabbri

